



Città di Cefalù

REGOLAMENTO SUL BARATTO AMMINISTRATIVO

(art. 190 D.LGS. n. 50/2016)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 18/05/2021

Art.1 - Riferimenti legislativi

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.118 della Costituzione e dell'art. 190 del D.Lgs. 50/2016, disciplina il “*baratto amministrativo*”, quale espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

2.La collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione comunale è espressione del principio di sussidiarietà orizzontale e si realizza secondo i criteri e le condizioni stabilite nel presente regolamento.

3. L'art. 190 (“Baratto amministrativo”) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/16 conferma e rafforza la potestà degli Enti territoriali circa la definizione di riduzioni o esenzioni di tributi prevedendo che: *“Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”*.

4. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, locali comunali, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Art.2 - Il baratto amministrativo

1.Per “baratto amministrativo” si intende il consentire ai cittadini, singoli o associati, che ne facciano richiesta nelle forme previste dal presente regolamento, anche attraverso la presentazione di un progetto, a fronte dello svolgimento di attività e servizi di pubblica utilità, di usufruire, per un periodo limitato, secondo un criterio di inerenza rispetto al tipo di attività posta in essere, di riduzioni o esenzioni di tributi comunali.

2.Le agevolazioni di cui al comma 1 possono eventualmente cumularsi con altri interventi di sostegno sociale.

Art. 3 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 190 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/16, disciplina il “baratto amministrativo”, quale espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

Art. 4 - Soggetti che possono accedere al baratto amministrativo

1. Possono accedere al “baratto amministrativo”:

a) i cittadini italiani comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- essere residenti nel Comune di Cefalù;
- avere una età non inferiore a 18 anni;
- avere una idoneità psico-fisica da valutare in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgere;
- non essere destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater-1, 601 quinquies C.P. e per i delitti contro la libertà personale;
- essere soggetti passivi dei seguenti tributi comunali: IMU, TARI - relativi per legge all’anno di competenza;

b) le associazioni o altre forme associative aventi i seguenti requisiti:

- avere la sede legale e/o esercitare la propria attività nel comune di Cefalù;
- perseguire scopi sociali compatibili con le finalità istituzionali del Comune;
- essere iscritte nell'apposito Registro o Albo Regionale o nazionale, laddove richiesto dalle normative vigenti;

2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 8. I destinatari del “baratto amministrativo” non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

3. La prestazione del servizio legato al progetto da svolgersi nell’ambito del “baratto amministrativo” non si configura in nessun caso come prestazione lavorativa e non fa insorgere alcun rapporto di lavoro tra il soggetto o l’associazione interessata e il Comune di Cefalù.

Art. 5 - Individuazione dei tributi e dell’ammontare complessivo delle agevolazioni

1. L’adesione al baratto amministrativo dà il diritto ad ottenere agevolazioni nella forma di riduzione o esenzione per i seguenti tributi comunali:

- IMU;
- TARI;

relativamente al solo esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art.8 del presente Regolamento.

2. Annualmente la Giunta Comunale, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, con la delibera di cui all'art. 7 stabilisce l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili da utilizzare per l'attuazione del "baratto amministrativo", compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, e individua le zone/aree del territorio comunale oggetto degli interventi di cui all'art. 6.

3. Le agevolazioni riconosciute sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, per quanto riguarda la TARI, le stesse sono finanziate con risorse diverse dai proventi della tassa.

Art. 6 - Interventi

1. Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo avranno carattere occasionale e non continuativo e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione, anche su proposta dei cittadini, privilegiando le aree e gli edifici in cui sono ubicate le scuole comunali.

2. Gli interventi hanno come obiettivo:

- l'integrazione o il miglioramento degli standard manutentivi garantiti dal Comune o il miglioramento della vivibilità e della qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi o edifici pubblici;
- garantire lo svolgimento di iniziative o attività di pubblico interesse.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;
- lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, locali ed aree comunali etc.;
- manutenzione delle aree giochi bambini,
- Cura di giardini, parchi e aree pubbliche;
- cura del decoro e dell' arredo urbano, etc.;
- recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso o che necessitano di manutenzione e/o vigilanza;

Art. 7- Progetti

1. Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo sono individuati annualmente su iniziativa dell'Amministrazione comunale, anche su proposta dei cittadini, secondo le modalità di seguito descritte.
2. Il Settore Manutenzioni e il settore Servizi sociali, annualmente, predispongono, sulla base dell'indirizzo formulato dall'Amministrazione comunale, le proposte dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6.
3. I progetti sono organizzati in moduli orari, per un valore "simbolico" di euro 7,50 per ciascuna ora di prestazione. Ogni progetto conterrà l'ammontare dei moduli orari necessari al suo svolgimento.
4. Annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta Comunale, vengono approvati i progetti e finanziati nel limite delle risorse a disposizione. La Giunta stabilisce altresì l'assegnazione del monitoraggio del progetto ad uno specifico Settore comunale in relazione alla tipologia del progetto e all'ambito di svolgimento dello stesso. Il Settore Servizi sociali curerà, in ogni caso, il coordinamento dello svolgimento dei progetti e la predisposizione delle linee di indirizzo circa le modalità attuative. Per i progetti approvati dalla Giunta Comunale saranno disposte le adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati ed entro i termini indicati, le domande di partecipazione.
5. l'elenco dei progetti riporterà l'indicazione del controvalore corrispondente a ciascuno di essi, calcolato sulla base del valore del totale delle ore necessarie alla sua realizzazione maggiorato del costo degli oneri assicurativi. Nel caso delle associazioni questi ultimi potranno essere assunti direttamente dall'associazione mediante la stipula di apposita assicurazione, secondo quanto previsto dall'art.12.
6. I progetti di iniziativa Comunale sono assegnati ai soggetti di cui all'art. 4 seguendo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dell'art. 8.
7. Qualora il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria non fosse sufficiente ad esaurire le disponibilità, vengono prese in considerazione le eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune, e il relativo numero di protocollo).
8. La rinuncia ad eseguire il progetto determina la decadenza dalla graduatoria.
9. Il settore competente in relazione alla specifica tipologia del progetto, a seguito della verifica di effettiva realizzazione dello stesso, dovrà darne comunicazione al Settore Servizi sociali, al fine della verifica del coordinamento amministrativo, e al Settore Tributi-per la verifica della posizione tributaria debitoria sul quale verrà indicato il tributo su cui effettuare la compensazione.

Ricevute le comunicazioni sulla verifica tributaria il settore competente in relazione alla specifica tipologia del progetto predisporrà il relativo impegno di spesa. Verificata la conclusione del

progetto il settore che ha predisposto l'impegno di spesa disporrà la liquidazione mediante compensazione contabile per i tributi dovuti. Il settore finanziario emetterà contestuale mandato di spesa e reversale di incasso a compensazione sui tributi indicati nell'atto.

I progetti proposti dai cittadini potranno essere approvati dalla Giunta Municipale a seguito della verifica della fattibilità tecnico-organizzativa, dell'interesse pubblico e delle possibilità economiche dell'Ente.

Art. 8 – Presentazione dell'istanza

1. I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione entro e non oltre il termine fissato dalla scadenza dell'avviso pubblico di partecipazione al progetto approvato con apposito atto dalla Giunta Comunale.

2. Ciascuna persona fisica può accedere annualmente al baratto amministrativo per un importo non superiore a € 250,00.

3. Ciascuna associazione può accedere annualmente al baratto amministrativo per un importo non superiore a € 1.000,00.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai progetti di intervento per accedere al baratto amministrativo, una apposita Commissione - nominata dal responsabile del Settore Servizi sociali, provvederà alla verifica delle domande presentate e predisporre le relative graduatorie attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

a) criteri per le persone fisiche:

ISEE	Fino ad euro 8.107,50	Punti 8
ISEE	Fino ad euro 12.000,00	Punti 6
ISEE	Fino ad euro 15.000,00	Punti 4
ISEE	Fino ad euro 20.000,00	Punti 2
ISEE	Oltre ad euro 20.000,00	Punti 1
Stato di disoccupazione		Punti 2
- Con indennità (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia).		
- Senza indennità (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia).		Punti 4

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)		Punti 1
Nuclei familiari mono genitoriali con minori a carico		Punti 3
Persone che vivono sole e che sono prive di una rete familiare di supporto		Punti 2
Nuclei familiari con figli minori a carico		Punti 1,5 per ogni figlio
Uno o più componenti in possesso di certificazione di cui alla legge 104/1992, articolo 3, comma 3 e/o in possesso di invalidità civile (100%) per grave stato di salute e/o inabilità al lavoro (per ogni familiare)		Punti 4
Assenza di assegnazione di reddito di cittadinanza o di altre forme di sostegno o di integrazione al reddito alla data di presentazione della domanda		Punti 2

b) criteri per le associazioni:

Possesso qualifica di ONLUS		Punti 6
Numero degli iscritti (nel caso di Associazione a carattere sovra comunale si tiene conto del numero di iscritti nella sezione, club o sede di Cefalù)	Fino a 25	Punti 2
	Da 25 a 50	Punti 4
	Da 50 a 100	Punti 6
	Oltre 100	Punti 8
Iscrizione ad Albi nazionali o regionali		Punti 6

Iscrizione all'albo comunale delle Associazioni e delle Cooperative sociali	Punti 6
---	---------

Art. 9 - Svolgimento delle attività

1. L'attività assegnata ai soggetti singoli del "baratto amministrativo" deve essere svolta dal richiedente stesso o da un componente del suo nucleo familiare, ovvero, nel caso di associazioni, dal presidente/legale rappresentante e/o dagli iscritti all'associazione stessa in accordo con il richiedente.
2. L'attività di pubblica utilità resa con il baratto amministrativo di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro, di alcuna tipologia, con il Comune di Cefalù.
3. I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Cefalù, di cartellino identificativo e, ove necessario, di appositi Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).
4. Lo svolgimento delle attività è effettuato previa individuazione del calendario delle stesse, da stabilirsi di concerto con l'Amministrazione comunale. Per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento dello stesso può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile del Settore cui l'attività afferisce.
5. In appositi registri e fogli firma sono riportati i giorni e gli orari di svolgimento delle attività, al fine di contere e monitorare lo svolgimento del monte ore assegnato al singolo "baratto amministrativo". La rilevazione delle presenze, ove possibile, può essere effettuata anche attraverso i dispositivi di rilevazione delle presenze in uso al personale comunale.
6. Il progetto deve essere svolto sotto la supervisione e secondo le direttive impartite dall'Amministrazione comunale e le indicazioni operative del Responsabile del Settore cui il progetto afferisce, il quale, ove lo ritenesse opportuno, potrà nominare un Tutor.
7. Il mancato rispetto del calendario delle attività senza giustificato motivo, o in mancanza di preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Settore cui il progetto afferisce, è causa di decadenza della partecipazione al progetto salvo computo di quanto svolto fino a quella data per essere riconosciuto come titolo di credito.
8. Al termine delle attività il Responsabile del Settore cui il progetto afferisce, di concerto con il Tutor, qualora nominato, verificherà le prestazioni rese ed attesterà la totale o parziale realizzazione del progetto. In caso di parziale realizzazione del progetto il monte orario verrà ridotto proporzionalmente all'effettivo servizio svolto.
9. L'attestazione inerente la realizzazione del progetto con indicazione delle ore svolte e del relativo controvalore costituisce "titolo di credito" per ottenere l'agevolazione tributaria di cui all'art. 5.

10. I titoli di credito rilasciati dal Settore cui il progetto svolto afferisce sono trasmessi tempestivamente all'interessato e, per conoscenza, al Settore Servizi sociali, che detiene il coordinamento dei progetti, e al Settore Tributi per gli adempimenti di competenza.

Art. 10 - Obblighi dei partecipanti

1. I destinatari del “baratto amministrativo” impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento sono tenuti ad esporre il tesserino identificativo e ad indossare gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I) forniti dal Comune.

2. I soggetti che svolgono le attività legate al “baratto amministrativo” operano a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente.

3. Il soggetto interessato è tenuto a svolgere le proprie funzioni con diligenza, cura e senso di responsabilità, secondo le disposizioni e i principi dell'ordinamento giuridico e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore cui il progetto afferisce e, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione. Ogni eventuale variazione di orario deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore.

4. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, e comunque, fino al raggiungimento dei tetti massimi fissati all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 11 - Patto di collaborazione.

1. Il “Patto di Collaborazione”, predisposto dal Settore Servizi sociali in collaborazione con gli altri Settori coinvolti dai progetti, è lo strumento con cui il Comune, i cittadini e le associazioni concordano e sottoscrivono tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione del progetto. Il contenuto del patto varia in relazione alla complessità degli interventi e i progetti approvati e alla durata della collaborazione e dovrà contenere tutti gli elementi utili ad individuare gli obblighi di entrambe le parti. Ai patti di collaborazione sarà data idonea pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 12 – Assicurazione.

1. I cittadini che aderiscono al “baratto amministrativo” saranno assicurati a cura dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento in conformità alle previsioni di legge. Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione delle prestazioni.

2. Le associazioni o le altre formazioni sociali partecipanti ai progetti, potranno provvedere a propria cura e spese agli adempimenti assicurativi necessari, di cui al comma 1, fornendo copia dei certificati assicurativi al Comune.

3. Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 13 - Mezzi e strumenti.

1. Il cittadino o l'Associazione che aderisce al "baratto amministrativo", dovrà avere cura di effettuare le attività previste nel rispetto di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, utilizzando eventuali mezzi, strumenti e dispositivi di protezione adeguati.

2. Il Comune potrà mettere a disposizione attrezzature dedicate o materiali in proprio possesso per lo svolgimento dell'attività. Il cittadino ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il Responsabile del settore comunale competente. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il cittadino ne risponde direttamente.

3. Lo spostamento sul luogo di lavoro, il trasporto di materiali ed attrezzature eventualmente fornite dal Comune, rimane a cura e carico del volontario che dovrà custodirli fino alla conclusione della prestazione oppure prelevarli e riconsegnarli quotidianamente al Responsabile del settore cui afferisce il progetto.

Art. 14 - Responsabilità e vigilanza.

1. Ai cittadini che svolgono il servizio devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite. Il costo della formazione, nonché quello della sorveglianza sanitaria è recuperato attraverso l'esecuzione della prestazione.

3. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del cittadino che aderisce al "baratto amministrativo", il Responsabile del Settore cui afferisce il progetto provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'elenco.

Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.

Il Tutor, ove nominato, verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e ne riferirà al responsabile del Settore competente.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione successiva alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento il Comune ne verifica l'attuazione al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la Giunta Municipale provvederà all'approvazione dei progetti, di cui all'art. 7, e dell'avviso pubblico di partecipazione, di cui all'art.8, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento qualora successiva alla data di approvazione del bilancio di previsione.